



Donazione azienda: esenzione salva anche con holding

Di Matteo Tambalo e Asia Zaltron

Con la risposta all'interpello n. 11/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la trasformazione del controllo da diretto a indiretto nel quinquennio non comporta la decadenza dalle agevolazioni sulle successioni e donazioni

Indice

- [Esenzione donazione azienda: il requisito del quinquennio](#)
- [Riorganizzazioni societarie e donazione: il caso della holding](#)
- [Esenzione donazione azienda: quando non si perde il beneficio](#)
- [Passaggio generazionale e donazione azienda: le conclusioni](#)

Con la recente **risposta a interpello n. 11/2026**, in materia di applicazione delle agevolazioni fiscali legate al trasferimento di aziende o partecipazioni societarie, l'**Agenzia delle Entrate** si è pronunciata sui confini applicativi dell'art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (Tusd). L'Amministrazione ha confermato che le **operazioni straordinarie non si traducono automaticamente nella perdita dei benefici acquisiti**, ribadendo la possibilità di completare riorganizzazioni, anche in chiave di passaggio generazionale, senza necessariamente decadere dall'agevolazione fruita.

Esenzione donazione azienda: il requisito del quinquennio

Oggetto di chiarimenti è la disciplina dell'articolo 3, comma 4-ter, del Tusd, la quale garantisce l'esenzione dall'imposta indiretta di successione o donazione nei casi di trasferimenti di aziende, rami di esse o quote sociali a favore di discendenti in linea retta e del coniuge, qualora:

- a) **in caso di trasferimento di aziende o rami di esse**, gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- b) **in caso di quote sociali e azioni**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- c) **in caso di altre quote sociali**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il mancato rispetto di questo "**quinquennio di sorveglianza**" comporta la decadenza dal beneficio, costringendo al pagamento dell'imposta in misura ordinaria, con l'aggiunta delle sanzioni amministrative e dei relativi interessi di mora.

Dato il **dinamismo del mondo imprenditoriale**, non è però raro che, nei cinque anni successivi ad un trasferimento in esenzione, sorgano **esigenze che richiedano una riorganizzazione dell'assetto societario** attraverso fusioni, scissioni o conferimenti. Il timore è, dunque, che queste manovre possano determinare la decadenza dal beneficio.

Riorganizzazioni societarie e donazione: il caso della holding

Il **dubbio sollevato** nell'interpello 11/2026 nasce proprio da questa eventualità. Il caso riguarda la **donazione ai figli del 98% delle quote**, in comproprietà, di una società operativa. I figli, beneficiando dell'esenzione fiscale, si erano impegnati a mantenerne il controllo per il quinquennio previsto dalla legge.

Prima dello scadere del termine, però, i nuovi proprietari hanno avviato un'**operazione di riassetto** caratterizzata da due fasi:

1. una **scissione parziale** proporzionale della società operativa **a favore di una Newco** con funzioni di holding, trasferendo a quest'ultima il comparto immobiliare e parte del comparto finanziario.
2. un **successivo conferimento delle quote** detenute nella società operativa, ottenute per mezzo della donazione, nella beneficiaria holding costituita mediante scissione.

Il quesito posto all'Agenzia riguardava la disciplina propria dell'esenzione di cui all'art. 3 comma 4-ter del Tusc: questa **combinazione di operazioni straordinarie**, avvenuta durante il quinquennio di sorveglianza, fa decadere l'esenzione fruita al momento della donazione?

Esenzione donazione azienda: quando non si perde il beneficio

La **risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa**: nel caso descritto, il beneficio dell'esenzione non viene meno.

Richiamando la prassi ormai consolidata, tracciata con le circolari 3/E del 2008 e 18/E del 2013, l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che **scissioni, fusioni e conferimenti non determinano in automatico la decadenza dall'agevolazione** ma è necessaria una valutazione delle caratteristiche del caso specifico. Il requisito fondamentale rimane però che i beneficiari originari continuino a detenere il controllo delle società risultanti dall'operazione, anche se in forma indiretta.

Nel caso di specie, la condizione è pienamente soddisfatta. Nella situazione **post-riorganizzazione gli eredi detengono infatti il controllo della holding conferitaria**, conservando la comproprietà del 98% delle quote, e, per il tramite della holding stessa, mantengono il controllo della società operativa scissa. In sintesi, per effetto delle due operazioni, il controllo diretto si è semplicemente trasformato in controllo indiretto, preservando la continuità richiesta dalla legge.

Passaggio generazionale e donazione azienda: le conclusioni

L'intervento dell'Agenzia conferma un **approccio sostanzialistico** nella determinazione dell'impatto operazioni intercorse nel quinquennio successivo trasferimento per donazione o successione di aziende o quote sociali.

La **ratio** dell'art. 3, comma 4-ter del Tusc è, infatti, **favorire il ricambio generazionale e la prosecuzione dell'attività d'impresa**: l'esenzione fiscale, purché si rispetti il perimetro della norma come sopra considerato dall'Agenzia, non deve quindi diventare un ostacolo alle riorganizzazioni societarie qualora queste siano funzionali allo sviluppo, all'efficienza e alla stabilità dell'assetto aziendale.